Tribunale Amministrativo Regionale

per la Lombardia

Sezione Staccata di Brescia

CARTA DEI SERVIZI

I edizione

1

SOMMARIO

INTRODUZIONE 3
PRIMA EDIZIONE 3
COSA SONO I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 4
L'ORGANIZZAZIONE DEL TAR DI BRESCIA 7
LE SEZIONI GIURISDIZIONALI 7
IL SEGRETARIO GENERALE 7
GLI UFFICI AMMINISTRATIVI 8
DOVE SIAMO 9
SITO INTERNET 11
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO 13
IL RICORSO 13
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (P.A.T.) 14
IL DEPOSITO DEL RICORSO 17
ELEZIONE DI DOMICILIO 19
L'UFFICIO RICORSI 19
L'URP 20
MINI URP 20
IL CONTRIBUTO UNIFICATO 23
MODALITÀ DI PAGAMENTO C.U. 27
IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 30
L'ISTANZA DI RIMBORSO 31
LA SANZIONE 33
L'ACCESSO AGLI ATTI PROCESSUALI 35

RILASCIO COPIE PROVVEDIMENTI 39
I CERTIFICATI 44
L'ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA "FORMULA ESECUTIVA"44
LA REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO 46
LE SEGRETERIE DI SEZIONE 47
LE MATERIE DI COMPETENZA 48
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE 48
L'AULA DI UDIENZA 49
LA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 50
LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DELL'AVVOCATO 52
RINGRAZIAMENTI 54

INTRODUZIONE

PRIMA EDIZIONE

La Carta dei Servizi del Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, strumento di supporto e guida per l'utenza, persegue l'obiettivo di illustrare in maniera dettagliata le modalità di accesso ai servizi forniti dal Tribunale. L'inserimento di un QR-code, che rimanda i cittadini che consultano la Carta direttamente alla sezione del sito della Giustizia Amministrativa dedicata al Tar, consente a questi ultimi non solo di utilizzare istantaneamente alcune delle funzionalità richiamate al suo interno, ma anche di essere sempre aggiornati su tutte le notizie che riguardano il Tribunale.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Marta Mondelli

COSA SONO I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

I Tribunali Amministrativi Regionali (nel proseguo, TAR) sono organi di giustizia amministrativa di primo grado, previsti dalla Costituzione, art. 103.

I TAR esercitano la giurisdizione amministrativa. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi, o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni[1].

La disciplina del processo amministrativo è racchiusa nel Codice del Processo Amministrativo, D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 (abbreviato c.p.a.).

[1] art. 7, 1° comma c.p.a.

Contro le decisioni dei TAR è ammesso ricorso in appello al Consiglio di Stato (C.d.S.), con sede a Roma, organo di giustizia amministrativa di secondo grado.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha competenza territoriale inderogabile sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza (art. 13 c.p.a.). Ogni TAR esercita le proprie funzioni all'interno di una circoscrizione territoriale.

La circoscrizione territoriale del TAR Lombardia è suddivisa tra questa Sede distaccata di Brescia, composta dalle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, e tra quella della Sede di Milano, province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.[2]

Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del TAR Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.[3]

---

[2] Art. 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 1, D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277

[3] Art. 14, comma secondo, c.p.a.

Sono sottratte alla competenza di questo TAR le materie assegnate alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, elencate all'art. 135 c.p.a.

L'ORGANIZZAZIONE DEL TAR DI BRESCIA

LE SEZIONI GIURISDIZIONALI

Il TAR di Brescia è presieduto da un Presidente e si compone di due Sezioni giurisdizionali interne e di una Segreteria Generale.

L'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni interne avviene sulla base di un decreto di riparto delle materie emanato dal Presidente del Tribunale.[4]

Il Presidente del TAR di Brescia è il Consigliere dott. Angelo Gabbricci.

Il Segretario Generale del TAR Lombardia è la dott.ssa Marta Mondelli.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono ed è responsabile dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; promuove i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici; è

[4] Decreto Presidenziale n.39/2020 TAR Brescia

preposto alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Tribunale[5].

GLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Articolazione degli uffici amministrativi del TAR di Brescia.

[5] Art. 37, l. n. 186/1982 e D.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020

DOVE SIAMO

Il TAR di Brescia è in via Carlo Zima, 3 - 25121 Brescia (BS).

La sede è facilmente raggiungibile:

- A piedi, essendo collocata nel contesto del centro cittadino;
- In bicicletta, tramite il servizio di bikesharing Bicimia;
- In autobus, con la linea urbana numero 2;
- In metropolitana, scendendo alla fermata Stazione FS e proseguendo a piedi per circa 10 minuti;
- In treno, proseguendo a piedi per circa 10 minuti;
- In aereo, dagli aeroporti di Montichiari, Bergamo, Milano e Verona;
- In automobile, posteggiando nel parcheggio Stazione, Palagiustizia, Autosilo 1 o Vittoria, ciascuno dei quali permette di raggiungere agevolmente il Tribunale a piedi.

Segue mappa illustrativa con in evidenza il percorso dalla Stazione Ferroviaria.

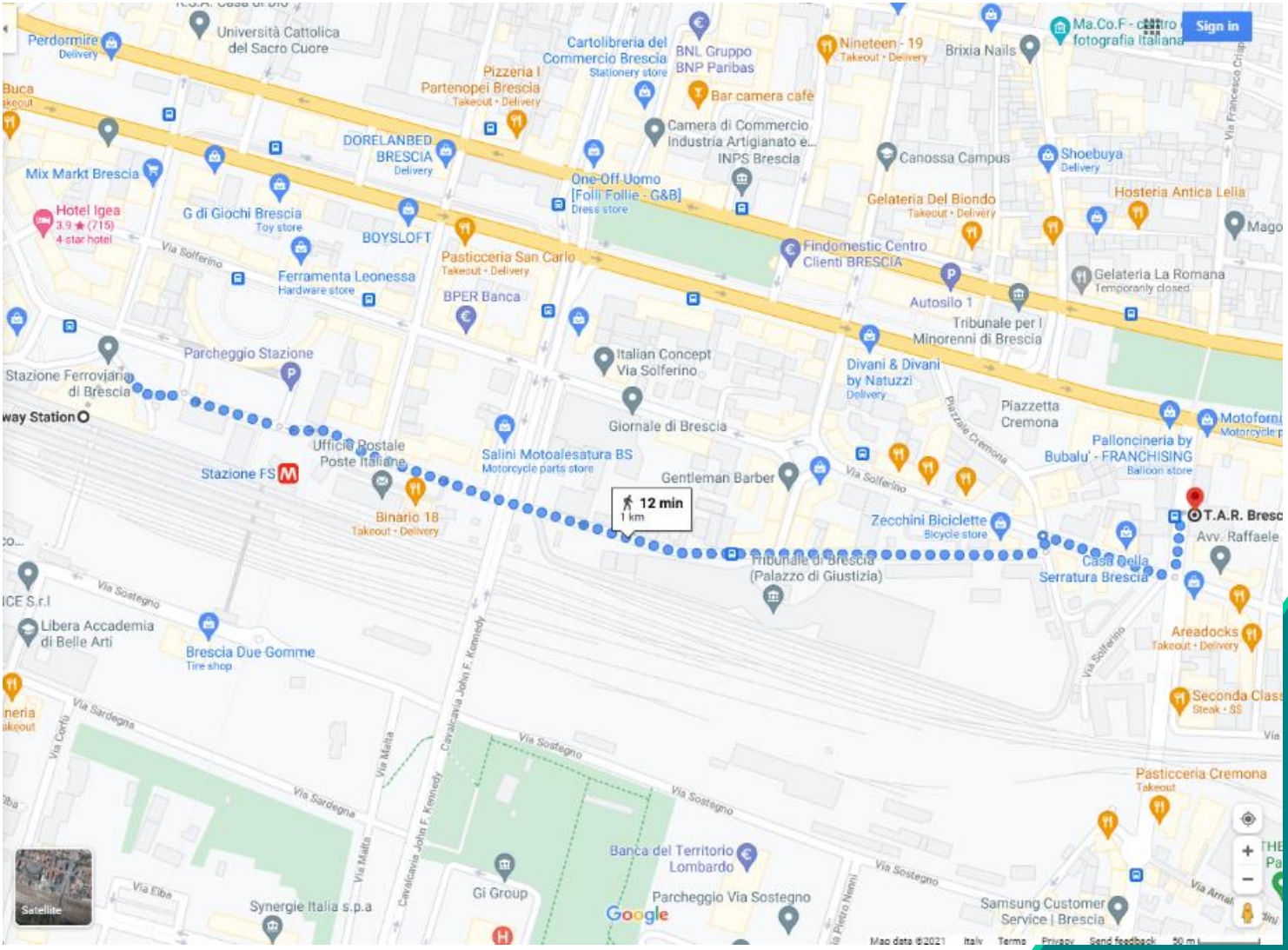
Sign in
Perdormire
Delivery
Università Cattolica del Sacro Cuore
Cartolibreria del Commercio Brescia
Stationery store
BNL Gruppo BNP Paribas
Nineteen - 19
Takeout · Delivery
Brixia Nails
Ma.Co.F - centro fotografia italiana
Pizzeria I Partenopei Brescia
Takeout · Delivery
Bar camera café
Camera di Commercio Industria Artigianato e...
INPS Brescia
DORELANBED BRESCIA
Delivery
Mix Markt Brescia
One-Off Uomo [Folli Follie - G&B]
Dress store
Canossa Campus
Shoebuya
Delivery
Hosteria Antica Lelia
Hotel Igea
3.9 ★ (715)
4-star hotel
G di Giochi Brescia
Toy store
BOYSLOFT
Gelateria Del Biondo
Takeout · Delivery
Via Solferino
Pasticceria San Carlo
Takeout · Delivery
Findomestic Centro Clienti BRESCIA
Ferramenta Leonessa
Hardware store
BPER Banca
Gelateria La Romana
Temporarily closed
Autosilo 1
Tribunale per i Minorenni di Brescia
Parcheggio Stazione
Stazione Ferroviaria di Brescia
Italian Concept Via Solferino
Divani & Divani by Natuzzi
Delivery
Piazzetta Cremona
Giornale di Brescia
Ufficio Postale Poste Italiane
Salini Motoalesatura BS
Motorcycle parts store
Gentleman Barber
Palloncineria by Bubalu' - FRANCHISING
Balloon store
Stazione FS
Binario 18
Takeout · Delivery
12 min
1 km
Zecchini Biciclette
Bicycle store
T.A.R. Bresc
Avv. Raffaele
Tribunale di Brescia (Palazzo di Giustizia)
Casa della Serratura Brescia
Via Sostegno
Libera Accademia di Belle Arti
Brescia Due Gomme
Tire shop
Areadocks
Takeout · Delivery
Via Sardegna
Seconda Class
Steak · $$
Cavalcavia John F. Kennedy
Via Malta
Pasticceria Cremona
Takeout
Satellite
Banca del Territorio Lombardo
Via Elba
Synergie Italia s.p.a
Gi Group
Parcheggio Via Sostegno
Samsung Customer Service | Brescia
Google
Map data ©2021 Italy Terms Privacy Send feedback 50 m

SITO INTERNET

Sul sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) è disponibile il nuovo sito istituzionale con una veste grafica interamente rinnovata e conforme alle direttive AGID.

CONTATTI

Telefono: 030 / 2279401 (centralino)
Fax: 030 / 2279496
PEC (NON VALIDA PER I DEPOSITI PROCESSUALI)
tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tramite il sito istituzionale è possibile:

- avere istruzioni per effettuare un "Deposito Telematico", accedendo alla sezione Portale dell'Avvocato del sito;
- avere informazioni su Ruoli di Udienza e sui ricorsi, selezionando prima la sede (Consiglio di Stato, CGA Sicilia o TAR) dal Menù di navigazione del nuovo sito Internet e poi facendo clic su "Udienza" e "Ricerche" (in alto a sinistra);
- effettuare una ricerca di provvedimenti, sentenze o pareri della G.A., utilizzando la funzione "Decisioni e pareri" della barra principale dei menù del nuovo sito.

Inoltre, tramite il Portale dell'Avvocato, accessibile dalla pagina iniziale del sito istituzionale, ogni avvocato, previo accreditamento, può accedere ai fascicoli di causa in cui è parte costituita e scaricare atti, documenti e provvedimenti giurisdizionali (ove disponibili in formato digitale).

Scansionando questo QR-Code *verrete indirizzati alla pagina internet del TAR Brescia.*

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

IL RICORSO

Possono presentare ricorso tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che ritengano leso un interesse legittimo e, nei casi stabiliti dalla legge, un diritto soggettivo. Generalmente il ricorso è proposto avverso di un atto della pubblica amministrazione da parte di chi domandi il suo annullamento, ma si possono impugnare anche i silenzi significativi della Pubblica Amministrazione e persino alcuni comportamenti di fatto che abbiano generato un danno al cittadino, come ad esempio l'occupazione di un terreno per realizzare un'opera pubblica.

Il ricorso deve essere presentato all'autorità competente entro i termini di legge, deve contenere l'indicazione dell'autorità a cui è diretto, gli estremi del documento da impugnare (se impugnatorio) e i motivi del ricorso, oltre alla procura ed eventuali allegati.

Si ricorda che il processo amministrativo è disciplinato dal c.p.a., D. Lgs. n. 104/2010; questo è consultabile anche nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Chi intende proporre un ricorso innanzi al TAR deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore (munito di "procura speciale" o "mandato alle liti"), salvo casi particolari di cui all'art. 23 c.p.a., permette la difesa in proprio. Tra i casi in cui ci si può difendere personalmente si ricordano i ricorsi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, i ricorsi in materia elettorale e i giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (P.A.T.)

Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il Processo Amministrativo Telematico (PAT).

Il PAT è disciplinato da fonti primarie e secondarie[6].

Sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Processo Amministrativo Telematico, è possibile consultare tutta la normativa al riguardo alla voce "Riferimenti normativi".

Il PAT è un sistema che ha informatizzato il processo amministrativo in maniera completa e definitiva, ha

[6] art. 7 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni in L. 25 ottobre 2016, n. 197; D.P.C.S. senza numero del 28/07/2021, "Regole tecniche-operative del PAT".

innovato le modalità di lavoro dei magistrati, del personale amministrativo e degli avvocati e ha, altresì, semplificato e ridotto i tempi di accesso alla giustizia amministrativa. I magistrati hanno accesso in tempo reale a tutti gli atti del fascicolo di causa, sottoscrivono con firma digitale e depositano in via telematica i loro provvedimenti. Anche gli avvocati possono gestire a distanza il processo, effettuando tutti i necessari depositi: dall'instaurazione del giudizio, con la creazione del fascicolo telematico; successivamente, svolgendo ogni altro adempimento processuale, così riducendo al minimo la necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari.

I difensori delle parti possono accedere al PAT attraverso la sezione del sito istituzionale loro dedicata e denominata "Portale dell'avvocato" con l'inserimento di una password rilasciata dal sistema e della propria PEC che sarà quella presente nei Pubblici Elenchi (ReGIndE) e l'unica valida per ogni comunicazione.

Dal 1° gennaio 2018 il Processo Amministrativo Telematico, già introdotto per i ricorsi depositati a partire dal 2017, si applica anche ai ricorsi che erano stati proposti prima di quell'anno. I depositi di atti e documenti riguardanti tali ricorsi sono quindi anch'essi eseguiti in forma digitale secondo le regole del PAT.

Il ricorso deve essere prima notificato, ove possibile in via telematica, alle controparti e poi depositato col PAT presso il TAR (ad esclusione dei ricorsi che impugnano le consultazioni elettorali – art. 130 c.p.a. – e dei ricorsi per decreto ingiuntivo – art. 118 c.p.a.), seguendo le indicazioni e la tempistica dettate dal codice (artt. 40 - 45).
La notifica in via telematica è possibile nei confronti delle parti che hanno comunicato un indirizzo PEC ai pubblici elenchi (es. Registro Indirizzi Elettronici – ReGIndE, Registro delle PP.AA., Registro Imprese e Professioni – INI-PEC, Indice PA – IPA).
Il ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo posta deve essere depositato telematicamente allegando al modulo la copia asseverata e firmata digitalmente del ricorso cartaceo.
Per le notifiche effettuate in proprio a mezzo del servizio postale (ex art. 10 L. 53/1994) sono dovuti i diritti riportati nella tabella:

DIRITTI DI NOTIFICA IN PROPRIO (marche da bollo)	
Fino a due destinatari	€ 2,58
Da tre a sei destinatari	€ 7,74
Sei o più destinatari	€ 12,39

IL DEPOSITO DEL RICORSO

Il ricorso, gli eventuali documenti allegati e ogni successivo atto o documento processuale (memorie, motivi aggiunti, istanze di fissazione udienza, istanze di prelievo, ecc.), vanno depositati esclusivamente in via telematica.

Dal 1° gennaio 2018 è obbligatorio il deposito telematico anche per atti e documenti relativi a ricorsi depositati in data antecedente al 1° gennaio 2017.

La Giustizia Amministrativa aveva messo a disposizione di avvocati, cittadini che ricorrono in proprio e Pubbliche Amministrazioni un servizio di help desk.

A decorrere dal 1 agosto 2019 il suddetto servizio di help-desk per il PAT dedicato agli avvocati e la casella di posta istituzionale helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it non sono però più attivi.

È tuttora possibile scrivere al Webmaster: webmaster@giustizia-amministrativa.it esclusivamente per segnalazioni tecniche o informazioni relative alle credenziali per l'accesso al "Portale dell'Avvocato.

Qualunque richiesta inviata via mail per problemi non attinenti al rilascio di credenziali, non sarà presa in considerazione dall'Help Desk.

NOTA BENE!

Il modulo .pdf per i depositi è valido solo se scaricato aggiornato dal sito, senza cambiarne la denominazione!

ELEZIONE DI DOMICILIO

La parte, a decorrere dal 1° gennaio 2018[7], elegge domicilio digitale presso l'indirizzo PEC del difensore.

Il domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC del difensore contenuto nei pubblici registri, costituisce domicilio eletto *ex lege*. In aggiunta al domicilio digitale può essere indicato un domicilio fisico, che sia collocato nel comune dove ha sede il TAR avanti al quale pende il ricorso (nel nostro caso, il comune di Brescia).

L'UFFICIO RICORSI

L'Ufficio Ricorsi è preposto alla verifica dei ricorsi depositati in via telematica. In particolare, l'Ufficio verifica il rispetto della disciplina che regola il Processo Amministrativo Telematico, segnalando eventuali anomalie mediante le cd. "comunicazioni di cortesia", senza però evidenziare errori di rito o di diritto a vantaggio di una sola delle parti. L'Ufficio, inoltre, effettua un primo controllo sul corretto versamento del contributo unificato dovuto.

[7] D.L. 179/2012, art. 16 sexies

L'URP

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è il punto di contatto del TAR con cittadini, imprese, associazioni, enti pubblici e privati diversi dai procuratori costituiti.

L'URP:

- Ascolta e orienta il cittadino, mettendolo in condizione di usufruire di tutti i Servizi del Tribunale.
- Fornisce informazioni di carattere generale sull'attività del TAR, sulla sua organizzazione interna.
- Garantisce il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
- Raccoglie segnalazioni e reclami dei cittadini sul funzionamento e il miglioramento dei servizi giurisdizionali.

L'URP è collocato al primo piano, in fondo a sinistra. Il responsabile dell'URP è

dott. Aurelio Trama

Telefono: 0302279402

Mail: a.trama@giustizia–amministrativa.it

MINI URP

Ad affiancare il lavoro dell'Ufficio Ricorsi, per i cittadini che avessero qualche impedimento ad operare con i servizi telematici, è istituito il cd. Mini URP.

Tale Ufficio coadiuva, nel deposito degli scritti difensivi e dei documenti, i ricorrenti non assistiti da avvocati (e gli eventuali resistenti e controinteressati) che non siano in possesso della PEC o della firma digitale e che ritengano di esperire ricorso in proprio (nei casi consentiti dalla legge). Si indica in breve il procedimento che l'utente deve seguire per avvalersi dell'ausilio del "mini Urp".

- Il privato si rivolge al "mini Urp", consegna il ricorso (o altro scritto difensivo) cartaceo ed eventuali documenti. Dichiara per iscritto, sotto la sua responsabilità, di non avere la firma digitale o la PEC.

- Il ricorrente deve essere previamente identificato e deve essere acquisita copia del documento di riconoscimento.

-Non è necessario che il ricorrente chieda la previa autorizzazione al Presidente per effettuare il deposito cartaceo perché, grazie all'ausilio offerto dal "mini Urp", il deposito diventerà digitale.

- Il ricorrente che non possiede la firma digitale sottoscrive con firma autografa gli scritti difensivi.

L'addetto al "mini Urp":

-scansiona il ricorso (o gli altri atti e documenti) e ne attesta la conformità all'originale. L'asseverazione da parte dell'impiegato è inserita in calce all'atto e firmata digitalmente;

- riceve il ricorso che il cittadino intende depositare utilizzando la funzione "crea fascicolo" e inserisce tutti i dati della parte e gli atti e i documenti in formato digitale.

I ricorrenti che si difendono in proprio possono rivolgersi ai "mini Urp" anche per il deposito in formato cartaceo di atti successivi.

Il "mini Urp" può offrire ausilio anche al cittadino che, pur avendo la PEC e la firma digitale, incontra difficoltà nella compilazione del "Modulo deposito ricorso" o del "Modulo deposito atti".

In questo caso, il cittadino, per depositare in proprio un ricorso presso il "mini Urp", deve innanzitutto essere registrato nell'anagrafica "Cittadini/persone fisiche" accessibile dal Portale del personale dell'Ufficio ricevimento ricorsi. Una volta effettuato l'accredito, il soggetto così accreditato riceverà al proprio indirizzo PEC le credenziali per accedere al Portale dell'avvocato e visualizzare il ricorso che deposita in proprio. Il ricorso così incardinato presso il cd. mini Urp proseguirà a tutti gli effetti come un normale ricorso e il ricorrente riceverà tutte le comunicazioni al suo indirizzo PEC.

L'ufficio è aperto tutti i giorni, ad esclusione delle festività, ed osserva i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L'Ufficio è sito al primo piano, a sinistra.

Telefono: 0302279430

Referente: dott. Alessandro Celona

Email: a.celona@giustizia-amministrativa.it

IL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il deposito del ricorso è assoggettato[8], ai sensi del Testo Unico delle Spese di Giustizia, al pagamento di un contributo alle spese del sistema giudiziario, il cd. Contributo Unificato.

L'onere tributario sorge all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, nonché del ricorso per motivi aggiunti che introduca domande nuove.

Al pagamento contestuale del contributo unificato è tenuta la parte che deposita il ricorso; sarà poi la pronuncia definitiva, se opportuno, a stabilire come e in che misura queste somme debbano essere rimborsate dalla parte resistente, in genere seguendo il principio della soccombenza.

[8] artt. 9 e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Gli importi del contributo unificato per l'anno 2021 sono i seguenti (tenuto conto che l'importo base è pari a € 650,00)[9]:

MATERIA	NORMA	IMPORTO
Accesso	Comma 6-bis, Lett. a)	€ 300,00
Silenzio	Comma 6-bis, Lett. a)	€ 300,00
Diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato	Comma 6-bis, Lett. a)	€ 300,00
Esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato	Comma 6-bis, Lett. a)	€ 300,00
Diniego di accesso all'informazione ambientale	Comma 6-bis, Lett. a)	Esente
Pubblico Impiego e concorsi (reddito familiare inferiore al triplo	Art. 9, Comma 1 - bis	Esente

[9] art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 115/2002

importo dell'art. 76, D.P.R. n. 115/2002)		
Pubblico Impiego e concorsi (reddito familiare superiore al triplo importo dell'art. 76, D.P.R. n. 115/2002)	Comma 3, Comma 6-bis, lett. b)	€ 325,00
Esecuzione della sentenza od ottemperanza nelle materie accesso agli atti, silenzio.	Art. 9, Comma 1 - bis	€ 150,00
Rito abbreviato	Comma 6-bis, lett. c)	€ 1.800,00
Appalti e Autorità indipendenti, valore pari o inferiore a € 200.000,00 o valore non determinato né determinabile	Comma 6 bis, lett. d)	€ 2000,00
Appalti e Autorità indipendenti, valore tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00	Comma 6 bis, lett. d)	€ 4000,00

Appalti e Autorità indipendenti, cause di valore superiore a € 1.000.000,00 o valore della lite non dichiarato	Comma 6 bis, lett. d)	€ 6000,00
Ricorsi proposti dai genitori di alunni diversamente abili per ottenere un insegnante di sostegno	Art. 9, Comma 1 - bis	Esente
Previdenza e assistenza obbligatorie (reddito familiare inferiore al triplo dell'importo di cui all'art. 76, D.P.R. n. 115/2002)	Art. 9, Comma 1 - bis	Esente
Previdenza e assistenza obbligatorie (reddito familiare superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, D.P.R. n. 115/2002)	Comma 1 lett. a)	€ 43,00
Trasposizione di Ricorso Straordinario al Capo dello Stato	Comma 6 bis, lett. e)	€ 650,00 (o differenza rispetto al

		versamento effettuato)
Tutti gli altri casi (compresi i ricorsi per decreto ingiuntivo)	Comma 6 bis, lett. e)	€ 650,00

N.B.: nei ricorsi in materia di appalti per valore della lite si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara; nei ricorsi contro i provvedimenti delle Autorità, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

N.B.B.: è onere della parte allegare la quietanza attestante il versamento del contributo unificato connesso alla presentazione del ricorso straordinario.

MODALITÀ DI PAGAMENTO C.U.

Il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al Giudice amministrativo deve essere versato con l'apposito modello F24 Elide presentato esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia dell'Entrate per il versamento spontaneo e per il versamento effettuato a seguito di invito al pagamento.

Il Codice Ufficio del TAR Lombardia - Brescia è 8P8.

I Codici tributo sono i seguenti:

TIPO CONTRIBUTO	COD.
Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo	GA01
Contributo unificato per i ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo	GA02
Contributo unificato per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo	GA03
Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica	GA04
Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana	GA05
Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002	GA0T
Contributo unificato Giustizia Amministrativa - SANZIONE - Articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002	GA0S
Contributo unificato Giustizia Amministrativa - INTERESSI - Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002	GA0Z

Il pagamento del modello F24 può essere effettuato con le seguenti modalità:

1. attraverso il Portale dell'Agenzia delle Entrate
2. attraverso le procedure Home banking del proprio istituto di credito Si sottolinea che solo dette modalità consentono il rilascio della Quietanza recante il protocollo telematico, essenziale per consentire l'abbinamento del versamento al ricorso cui si riferisce.

Nondimeno, in caso di impossibilità ad utilizzare le suddette modalità telematiche si può effettuare il versamento, altresì:

3. presso lo sportello di Poste Italiane.
4. presso lo sportello del proprio istituto di credito.

Il protocollo telematico (codice IUD) e la ricevuta elettronica (generati seguendo le modalità di pagamento di cui ai nn. 1 e 2) o gli estremi del versamento e l'attestazione di avvenuto pagamento (generati seguendo le modalità di pagamento di cui ai nn. 3 e 4) devono essere inseriti nella sezione Contributo unificato del Modulo di Deposito Ricorso o del modulo di Deposito Atto, che vanno depositati con le modalità consuete.

La quietanza di pagamento è rilasciata all'esito dell'operazione di pagamento, se questo viene eseguito attraverso il Portale dell'Agenzia delle Entrate.

Se invece il pagamento è eseguito da un intermediario (ad esempio il servizio di Home banking) la quietanza è resa disponibile dopo un certo numero di giorni, a seconda dell'intermediario. Per tutte le informazioni al riguardo si fa espresso rinvio alle istruzioni presenti sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

In caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato l'Ufficio competente provvede a notificare ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 all'interessato apposito invito al pagamento della somma dovuta nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, con obbligo di trasmettere la quietanza di versamento mediante il Modulo Deposito Atto con le modalità del PAT nei dieci giorni successivi al pagamento.

I codici da utilizzare nel modello F24 ELIDE sono i seguenti:

- codice tributo a seguito di Invito al pagamento GA0T
- codice tributo per Interessi GA0Z
- codice tributo per Sanzione GA0S

IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

In caso di versamento effettuato in misura superiore a

quella dovuta, si ha diritto al rimborso per la parte versata in eccedenza. Questo diritto, previsto a favore di chi abbia effettuato il versamento indebito, è soggetto ad un termine decadenziale di due anni decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento[10].

Condizione imprescindibile per l'utile proposizione dell'istanza di rimborso è l'univoca identificabilità:

- dell'ufficio giudiziario competente;
- del contribuente;
- del giudizio (qualora il processo sia già in corso).

Il rimborso non è dovuto in caso di erronea indicazione del codice ufficio o del codice tributo.

Eventuali errori possono essere rettificati mediante un'apposita comunicazione da rendere sia all'ufficio giudiziario competente, sia all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

L'ISTANZA DI RIMBORSO

L'istanza, redatta in carta semplice, deve essere depositata telematicamente nel fascicolo processuale.

Nel caso in cui il versamento sia stato effettuato in modalità non telematica (es. pagamento del contributo unificato mediante F24 ELIDE allo sportello bancario),

[10](art. 21, 2° comma, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

l'istanza può essere presentata direttamente ovvero spedita con plico senza busta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà onere dell'Ufficio giudiziario inserirla nel fascicolo processuale.

Nel caso in cui il ricorso non sia stato depositato, il TAR competente è individuato in base all'indicazione contenuta sul modello di versamento F24 (nome o codice ufficio).

Nell'istanza il richiedente, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, deve precisare:

- le proprie generalità;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza e relativo codice di avviamento postale;
- domicilio, se diverso dalla residenza
- numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- elementi idonei alla identificazione del giudizio (parti, numero di ruolo, ecc.);
- estremi del versamento con il relativo importo versato;
- importo richiesto a rimborso;
- modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.

L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal richiedente e corredata da un valido documento

personale di riconoscimento, oltre che dalla quietanza telematica del versamento del contributo unificato.

In caso di rimborso chiesto a seguito della mancata iscrizione a ruolo del ricorso, l'istanza deve essere corredata, a pena di improcedibilità, da:

- originale dell'atto giudiziario notificato;
- quietanza di pagamento con modello F24 ELIDE.

Il rimborso del contributo unificato può essere disposto solo a favore del soggetto che ha effettuato il versamento del tributo come risulta dalla comunicazione di versamento o dal modello F24.

Il termine per l'adozione del provvedimento che decide sull'istanza di rimborso adeguatamente prodotta è di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Dal 1° gennaio 2018 non sono più accettate istanze di rimborso di pagamenti effettuati mediante modalità diverse dal modello F24 Elide.

LA SANZIONE

In caso di omesso o parziale pagamento del Contributo Unificato, l'Ufficio preposto procede all'iscrizione a ruolo

con addebito degli interessi e applicazione delle sanzioni di cui al T.U. Imposte di Registro[11].

La misura delle sanzioni è commisurata alla durata dell'inadempimento, fino al doppio dell'importo evaso.

Referenti per il contributo unificato:

- Importi del contributo, esenzioni, modalità e termini di pagamento:

dott.ssa Cristiana Secci

Telefono: 030 2279407

Email: c.secci@giustizia-amministrativa.it

[11] art. 71, D.P.R. n. 131/1986 (cfr. art. 16, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002).

L'ACCESSO AGLI ATTI PROCESSUALI

Chiunque vi abbia interesse potrà accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi dei giudizi, di cui all'art. 56 comma 1 del CAD, resi in forma anonima.

A tal fine sarà sufficiente - tramite collegamento al sito della Giustizia Amministrativa – selezionare la voce TAR, scegliere la sede d'interesse e, all'interno della sezione "Attività giurisdizionale", effettuare ricerche su ricorsi, su provvedimenti e su altri dati disponibili.

Si riportano di seguito alcune ulteriori regole di accesso.

Accesso dei difensori costituiti in giudizio

Gli avvocati possono accedere ai dati completi dei ricorsi patrocinati, alle relative informazioni e agli atti processuali (ove disponibili in formato digitale) nonché alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali non oscurati, attraverso il "Portale dell'avvocato". A tal fine è necessaria la previa autenticazione del difensore attraverso il Sito istituzionale della Giustizia Amministrativa seguendo le indicazioni ivi riportate.

Accesso dei difensori ai dati dei ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni

Gli avvocati difensori accreditati sul "Portale dell'avvocato", tramite la funzione "Ricorsi depositati", possono accedere alle informazioni relative a tutti i ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni. Tale accesso è consentito nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 56 CAD e 51 Codice privacy, eventuali abusi sono suscettibili di sanzione secondo le vigenti disposizioni civili e penali.

Accesso dei difensori domiciliatari

Gli avvocati domiciliatari ex art. 25 c.p.a., accreditati sul "Portale dell'avvocato", possono accedere ai dati relativi ai ricorsi per i quali operano in qualità di domiciliatari.

Visualizzazione delle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali

L'accesso alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali della Giustizia Amministrativa resi pubblici sul sito istituzionale della GA ai sensi dell'art. 56 comma 2 CAD, che avviene attraverso il motore di ricerca e l'Area "Attività istituzionale", non è sottoposto ad accreditamento ed è gratuito per l'Avvocato, il singolo cittadino e ciascun utente, limitatamente a finalità di consultazione privata e uso studio.

Accesso delle parti

L'art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dispone che: "*Le parti o i loro difensori*

muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere". L'esercizio di tale diritto avviene con modalità differenti a seconda che si tratti di fascicoli o atti depositati in formato cartaceo ovvero secondo le regole del processo telematico.

1. Con riguardo ai fascicoli cartacei e ai relativi atti depositati fino al 31 dicembre 2017: la parte costituita o intimata potrà effettuare l'accesso personalmente ovvero delegare altri al fine di visionare il fascicolo e chiedere il rilascio di copie;

- gli impiegati e praticanti di studio dei difensori costituiti, per poter accedere ai fascicoli di causa devono essere muniti di apposita delega, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del difensore delegante.

2. Con riguardo ai fascicoli e agli atti depositati telematicamente nonché con riferimento agli atti cartacei disponibili in formato digitale:

- le parti pubbliche e private che abbiano interesse ai dati completi dei ricorsi[12], hanno la possibilità di accedere a queste informazioni anche attraverso il Sito istituzionale, previo accreditamento.

Accesso e ritiro dei fascicoli cartacei

[12] art. 56, comma 1, CAD

Presso la Segreteria i difensori e i loro delegati possono:

- prendere visione dei fascicoli dei ricorsi e ritirare la eventuale copia di cortesia a suo tempo depositata da controparte;
- estrarre mediante copia gli atti e documenti depositati in formato cartaceo.

La Segreteria della sezione riceve le richieste di ritiro dei fascicoli di parte cartacei dei giudizi definiti.

Nei giudizi definiti con sentenza, anche dichiarativa del difetto di giurisdizione, la parte può ritirare il proprio fascicolo di causa, solo dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza[13].

L'istanza di ritiro del fascicolo, contenente la dichiarazione della parte che non è stato proposto appello davanti al Consiglio di Stato nei termini di legge, deve essere inoltrata tramite il PAT.

Nei giudizi estinti con decreto di perenzione, rinuncia, cessata materia del contendere, sopravvenuta carenza d'interesse, i fascicoli di parte potranno essere restituiti, previa istanza, solo se sono spirati i termini per proporre opposizione al decreto decisorio.

---

[13] art. 6, comma 1, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 c.p.a.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 2961 cod. civ., questo Ufficio, trascorsi tre anni dalla definizione dei ricorsi, è esonerato dal rendere conto degli incartamenti negli stessi contenuti. Con la conseguenza che, i fascicoli che dovessero risultare non ritirati saranno oggetto della procedura di scarto di cui al DPR 37/2001.

RILASCIO COPIE PROVVEDIMENTI

Per il rilascio delle copie dei provvedimenti giurisdizionali pubblicati dalle due sezioni del TAR di Brescia è possibile rivolgersi all'Ufficio copie e certificati.

Le copie, rilasciabili con o senza urgenza, possono essere:

1. copie semplici;
2. copie autentiche;
3. copie autentiche con formula esecutiva[14]

La richiesta deve essere depositata telematicamente utilizzando l'apposito modulo Richieste segreteria - scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella già richiamata sezione dedicata alla "Documentazione operativa e modulistica".

Si riportano di seguito alcune indicazioni sui diritti di copia:

[14]ai sensi del terzo comma dell'art. 475 c.p.c.

a) Copie semplici

Il diritto di copia semplice non è dovuto in relazione alla copia estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi[15].

Da chiunque provenga l'istanza, i diritti di copia sono dovuti quando il rilascio di copia non è effettuato autonomamente ma è richiesto alla Segreteria [16].

b) Copie autentiche.

Per tutti gli atti comunque presenti nel fascicolo informatico, gli avvocati delle parti hanno il potere di autentica (cioè il potere di attestare che quanto riportato nel documento è conforme all'originale) e in relazione a tale potere sono esonerati dal versamento del relativo diritto di copia.[17] Per il rilascio di copia autentica eseguita dalla Segreteria, anche a favore di soggetti diversi dagli avvocati delle parti, è dovuto il pagamento del diritto di copia.

c) Copie autentiche con formula esecutiva.

---

[15] art. 269 comma 1 bis, del T.U. n. 115/2002, così come introdotto dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

[16] art. 269, comma 1, T.U. 115/2002

[17] art. 136 comma 2 ter, del c.p.a. aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b, n. 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

Resta escluso da tale disciplina il rilascio di copia autentica in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., che rimane di competenza delle sole segreterie degli uffici giudiziari. Conseguentemente, l'estrazione di copia munita di formula esecutiva è sempre soggetta al pagamento del diritto di copia.

Per le istanze presentate direttamente da terzi presso gli Uffici è dovuta l'imposta di bollo nella misura di € 16,00, da corrispondere sia per la domanda, sia per il rilascio della copia.

Si riportano di seguito le tabelle attualmente in vigore relative ai diritti di copia.

DIRITTI DI COPIA – tabelle vigenti dal 18/08/2021

DIRITTI DI COPIA SEMPLICE	€	€
N° PAGG.	NON URGENTI	URGENTI
1 – 4	1.47	4.41
5 - 10	2.96	8.88
11 - 20	5.88	17.64
21 - 50	11.79	35.37
51 – 100	23.58	70.74
100+	23.58 +9.83 ogni ulteriori 100 pp. o frazione di 100	70.74 + 29.49 ogni ulteriori 100 pp. o frazione di 100

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA	€	€
N° PAGG.	NON URGENTI	URGENTI
1 – 4	11.79	35.37
5 – 10	13.77	41.31
11 – 20	15.71	47.13
21 – 50	19.65	58.95
51 – 100	29.48	88.44
100+	29.48 +11.79 ogni ulteriori 100 pp. o frazione	88.44 + 35.37 ogni ulteriori 100 pp. o frazione

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO – A	€	€
TIPO DI SUPPORTO		
Cassetta Fonografica di 60 min o meno	3.92	
Cassetta Fonografica di 90 min o meno	5.89	
Cassetta Fonografica di 120 min o meno	6.55	
Cassetta Fonografica di 180 min o meno	7.86	
Cassetta Fonografica di 240 min o meno	9.84	
Floppy disk	4.60	
Compact Disc	327.56	

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO – B	€	€
N° PAGG.	COPIA SEMPLICE	COPIA AUTENTICA

1 – 4	0.98	7.86
5 – 10	1.97	9.18
11 – 20	3.92	10.47
21 – 50	7.86	13.10
51 – 100	15.72	19.65
100+	15.72 + 6.55 ogni ulteriori 100 pp. o frazione	19.56 + 7.86 ogni ulteriori 100 pp. o frazione

N.B. il diritto d'urgenza non è dovuto nel caso di rilascio copie su supporto diverso da quello cartaceo.

Il rilascio delle copie avviene:

- entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta per le copie "urgenti";
- entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta per le copie "non urgenti"
- Per i ricorsi iscritti anteriormente al 1° marzo 2002 e per cui non è stato integrato il Contributo Unificato come previsto dal T.U. Spese di Giustizia[18] in aggiunta ai suddetti importi dovrà essere corrisposta una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 facciate.

[18] D.P.R. n. 115/2002

I CERTIFICATI

L'Ufficio Ricorsi – URP è, altresì, competente al rilascio di certificati di mancato deposito di ricorsi notificati, di mancato appello ai fini del passaggio in giudicato di sentenze (ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.) e, inoltre, a favore dei soli avvocati e per gli usi di legge, di attestati in ordine all'esistenza dei procedimenti da loro patrocinati presso il Tribunale. I certificati sono rilasciati entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il rilascio di certificati di pendenza dei ricorsi depositati su istanza di parte è possibile rivolgersi all'Ufficio Copie e Certificati.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, D.P.R. 115/2002 è dovuta l'imposta di bollo (nella misura di € 16,00) per le istanze e i certificati che non sono antecedenti, necessari o funzionali al processo.

L'ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA "FORMULA ESECUTIVA"

Le richieste di copie di provvedimenti con apposizione della formula esecutiva dovranno essere presentate telematicamente dal difensore costituito.

Possono essere, altresì, presentate dalla parte interessata, dal difensore costituito o da un delegato (anche domiciliatario) della parte o del difensore e munito di apposito atto di delega, con in allegato fotocopia del documento del delegante, che sarà trattenuto dall'Ufficio.

La formula esecutiva può essere apposta solo su sentenze che condannano la parte soccombente alle spese legali o che prevedono la condanna al risarcimento danni o la refusione di somme.

La copia munita della formula esecutiva e le copie conformi sono rilasciate, previo pagamento dei relativi diritti copia:

- entro 2 giorni dalla richiesta per le copie "urgenti";
- entro 7 giorni dalla richiesta per le copie "non urgenti".

L'Ufficio informazioni e rilascio copie provvedimenti si trova al primo piano dell'edificio, in fondo a sinistra.

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,00.

Informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00.

Telefono: 030 2279410 (dott. Nigro)

Telefono: 030 2279403 (sig.ra Bonassi)

LA REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO

Per tutti gli atti del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, è prevista la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di denaro diverse dalle spese processuali (D.P.R. n. 131/1986).

I segretari provvedono a richiedere la registrazione per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

È possibile, comunque, richiedere copia conforme per l'appello o l'esecuzione forzata, il cui rilascio avverrà entro i termini sopra indicati.

Referente: dott. Aurelio Trama

Telefono: 030 2279402

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

LE SEGRETERIE DI SEZIONE

L'attività giurisdizionale del TAR è organizzata in due Sezioni, ognuna composta dai magistrati assegnati con decreto del Presidente del TAR, ed è presieduta da un Presidente di Sezione.

La Segreteria di Sezione è preposta agli adempimenti necessari alla preparazione e allo svolgimento delle camere di consiglio e delle udienze pubbliche nonché quelli ad essi successivi.

SEGRETERIE DI SEZIONE		
	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA
Presidente	Angelo Gabbricci	Bernardo Massari
Direttore	Giuseppe Cammarata	Aurelio Trama
E-mail	g.cammarata@giustizia-amministrativa.it	a.trama@giustizia-amministrativa.it
PEC	tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it	

Le segreterie sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

LE MATERIE DI COMPETENZA

Ogni Sezione ha competenza in specifiche materie assegnate annualmente con decreto del Presidente del TAR. È possibile consultare il riparto delle materie, nonché il calendario delle udienze, nella sezione TAR Lombardia - Brescia del sito web www.giustizia-amministrativa.it.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

I ruoli di udienza sono consultabili sul sito internet, all'interno dell'area dedicata al singolo Tribunale, nella sezione "Attività giurisdizionale – Udienze e Ricerche", qualche giorno prima della data di udienza.

La discussione dei ricorsi avviene secondo l'ordine del ruolo della Camera di consiglio per prima e dell'Udienza Pubblica, successivamente.

In Udienza Pubblica, alla quale chiunque può assistere, i magistrati, i difensori delle parti e il personale di segreteria sono generalmente tenuti ad indossare la toga. Questa disposizione è stata sospesa, con Decreto del Presidente del TAR, per la durata dello stato emergenziale dovuto

all'epidemia COVID-19, attualmente prorogato al 31 dicembre 2021.

Alla discussione della Camera di Consiglio possono partecipare esclusivamente i difensori delle parti costituite, oltre agli eventuali praticanti avvocati.

Ai sensi del D.L. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", come attuato dal D.P.C.S. del 28 luglio 2021[19] le Udienze di Smaltimento si tengono con i metodi delle udienze da remoto.

L'AULA DI UDIENZA

Le camere di consiglio e le udienze pubbliche si svolgono presso l'aula d'udienza del Tribunale, sita al piano terra.

[19] Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021

LA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a € 11.746,68 può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Detto reddito è riferito all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, normalmente quella dell'anno precedente.

A tale scopo è istituita presso il TAR Brescia una Commissione interna composta da due magistrati (nominati con cadenza annuale dal Presidente del TAR Brescia) e da un avvocato (indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia).

La parte istante ha il diritto di indicare l'avvocato da cui intende essere assistita.

L'avvocato indicato deve essere iscritto in uno degli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, tenuti dai rispettivi Ordini. In mancanza di tale designazione, la Commissione provvede a nominare il difensore scegliendolo (secondo un ordine alfabetico) dai suddetti elenchi.

L'istanza per l'ammissione al patrocinio deve essere corredata dall'indicazione del ricorso instaurando, oltre

che delle generalità anagrafiche, del quadro familiare e della documentazione reddituale dell'istante e relativi allegati, come prescritto dal modulo disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa, nella pagina del TAR Brescia.

L'istanza deve essere sottoscritta personalmente.

La Commissione decide con decreto succintamente motivato. Alla parte richiedente è data comunicazione entro dieci giorni dalla emissione del provvedimento; detto termine non è perentorio e, quindi, la comunicazione conserva la propria efficacia anche se effettuata in un tempo successivo.

In caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione entro venti giorni dalla comunicazione. L'opposizione, da depositare personalmente o per via telematica a mezzo PAT, viene decisa dal Presidente del TAR Brescia o dal Collegio competente a decidere il ricorso.[20]

[20] La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel D.P.R. n. 115/2002 "Testo Unico per le spese di giustizia" e segnatamente negli artt. 74-89 (titolo I, parte III).

LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DELL'AVVOCATO

La procedura per la liquidazione della parcella dell'avvocato della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato si articola nelle seguenti fasi.

- L'avvocato provvede al deposito dell'istanza di liquidazione e della relativa nota spese.
- Il Presidente di Sezione, o un magistrato delegato, predispone il decreto di liquidazione;
- Il decreto, dopo la pubblicazione e la comunicazione alle parti, è trasmesso (insieme all'istanza di liquidazione e alla nota spese) all'Ufficio bilancio del TAR
- Segue il deposito della fattura, da parte dell'avvocato, presso l'Ufficio bilancio.
- Esaurita la preventiva istruttoria e verificata la disponibilità dei fondi – assegnati con cadenza semestrale dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa l'Ufficio bilancio del TAR predispone il decreto e l'ordinativo di pagamento a favore dell'Avvocato, nonché del versamento delle ritenute d'acconto a favore del Tesoro.
- Espletato il controllo di competenza da parte del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa - Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, la Banca d'Italia

provvede ad effettuare il bonifico bancario a favore dell'Avvocato.

Referente

Per il TAR di Brescia, il responsabile dell'Ufficio contratti e contabilità è la dott.ssa Giulia Stefinlongo

Telefono: 0302279433

Email: g.stefinlongo@giustizia-amministrativa.it

RINGRAZIAMENTI

Il Segretario generale esprime il proprio ringraziamento a tutto il personale amministrativo che ha contribuito alla stesura della Carta dei Servizi.